



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA di TORINO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO

PROTOCOLLO PER IL DEPOSITO
DELLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE E IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA VIA PEC

Dall'interlocuzione della Procura della Repubblica con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in linea con la previsione di cui all'art. 1 comma 17, lettera a. e d., L. 206/2021, si provvede a disciplinare le modalità di deposito via PEC degli accordi di negoziazione assistita e relativi documenti, modalità da intendersi sostitutiva, in via definitiva, del deposito cartaceo.

Dunque, dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo:

- l'accordo cartaceo di negoziazione assistita, sottoscritto dai legali e dalle parti, dovrà essere scannerizzato e quindi munito di attestazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo¹, per essere trasmesso da parte del legale a ciò delegato, nel rispetto del termine di 10 giorni, previsti dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014, conv. L. 162/2014, unitamente alla nota di deposito (da reperirsi al seguente link http://www.procura.torino.it/modulistica/all_B.pdf), ai documenti necessari e completi² (elenco da reperirsi al link http://www.procura.torino.it/modulistica/all_A.pdf), al seguente indirizzo Pec affaricivili.procura.torino@giustiziacert.it
- La Segreteria affari civili della Procura della Repubblica, esaminata la completezza e regolarità della documentazione pervenutale, la invierà a mezzo Pec al P.M. assegnatario per l'emissione del provvedimento di autorizzazione/nulla osta, da inoltrarsi via Pec alla Segreteria Affari civili che, a sua volta, lo trasmetterà, sempre via Pec, ai legali.

¹ Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 16 *decies* e 16 *undecies* comma 2 o 3 del D.L. n. 179/12 nel rispetto delle regole tecniche sul documento informatico di cui all'art. 71 CAD contenute nel DPCM 13/11/2014, in vigore dall'11/02/2015.

² In assenza delle dichiarazioni dei redditi, se non presentate dalla parte, sarà necessario produrre "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in una delle forme (autenticazione dal Comune o dichiarazione autografa della parte accompagnata del documento di identità) di cui all'art. 38, comma 3 d.P.R. 445/2000, Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".

- Il legale delegato al deposito provvederà ad inviare in caso di negoziazioni relative a separazioni, divorzi e scioglimento delle unioni civili:
- all'Ufficio di Stato civile competente a mezzo Pec:
 - l'accordo ed il provvedimento della Procura della Repubblica (autorizzazione o nulla osta), muniti di attestazione di conformità agli originali rispettivamente cartaceo e digitale, il tutto firmato digitalmente;
 - la comunicazione inviata via Pec dell'emissione del provvedimento inoltrata ai legali da parte della Segreteria Affari civili della Procura della Repubblica e ciò per consentire la verifica del rispetto del termine di 10 giorni di cui all'art. 6, comma 3, D.L. n. 132/2014 conv. L. 162/2014.
 - al C.N.F. al link <https://www.consiglionazionaleforense.it/gestionale-deposito-accordi> (vista l'adesione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino al gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita del C.N.F.):
 - l'accordo di negoziazione assistita.
- La Segreteria affari civili della Procura della Repubblica conserverà in un archivio informatico le Pec inviate da e agli avvocati con l'allegata documentazione e assegnerà ad ognuna delle dette Pec un numero cronologico per l'identificazione.


Torino,

Per la Procura della Repubblica
Il Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Anna Maria Loreto



Per l'Ordine degli Avvocati di Torino

la Presidente Simona Grabbi



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLEGATO A

SEPARAZIONI

- 1) STATO DI FAMIGLIA (di entrambi i coniugi se non comune)
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza)
- 3) ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato)

DIVORZI

- 1) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI
- 3) ATTO INTEGRALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato)
- 4) Copia autentica del VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATO O copia autentica della SENTENZA DI SEPARAZIONE CON ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO;
- 5) Copia autentica del VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINNANZI AL PRESIDENTE IN SEDE DI SEPARAZIONE o Copia autentica dell'accordo di separazione assistita ex art. 6 L.162/2014 o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile ex art. 12 L.162/2014

REGOLAMENTO MODALITA' AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI NON MATRIMONIALI

- 1) STATO DI FAMIGLIA (di entrambi i genitori se non conviventi)
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I GENITORI

UNIONI CIVILI

- 1) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI GLI UNITI
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI GLI UNITI
- 3) ATTO INTEGRALE DELL'UNIONE CIVILE (rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata l'unione civile con annotazione della dichiarazione – congiunta o disgiunta – della volontà di scioglimento dell'unione civile)

RICHIESTE DI MODIFICA

- 1) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBE LE PARTI
- 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBE LE PARTI

In caso di modifiche della separazione

- copia autentica del VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA
- o copia autentica della SENTENZA DI SEPARAZIONE CON ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO
- o copia autentica dell' ACCORDO DI SEPARAZIONE RAGGIUNTO CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ex art. 6 L.162/2014
- o copia autentica DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile ex art. 12 L.162/2014

In caso di modifiche di divorzio

- copia autentica della SENTENZA DI DIVORZIO con il passaggio in giudicato
- o copia autentica dell' ACCORDO DI DIVORZIO raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 L.162/2014

- o copia autentica dell'ACCORDO DI DIVORZIO concluso e certificato dall'Ufficiale di stato civile ex art. 12 L.162/2014

In caso di modifiche della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli non matrimoniali

- copia autentica del DECRETO ex artt. 336 e 337 *bis*, c.c., con il passaggio in giudicato o copia autentica dell' ACCORDO raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 L.162/2014

in caso di figli maggiorenni non economicamente indipendenti

- certificato di residenza del figlio e dei genitori

In caso di modifiche dello scioglimento dell'unione civile

- copia autentica della sentenza di scioglimento dell'unione civile
- o copia autentica dell' accordo di scioglimento dell'unione civile raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 L.162/2014
- o copia autentica dell'accordo di scioglimento dell'unione civile concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile ex art. 12 L.162/2014

RICHIESTE DI ALIMENTI

- certificato di residenza delle parti.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DOCUMENTAZIONE SULLE CONDIZIONI PATRIMONIALI

Sia per le separazioni che per i divorzi che per lo scioglimento delle unioni civili, nonché per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli non matrimoniali, e per tutte le richieste di modifica, in caso di presenza di:

1) figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di *handicap* grave, dovrà essere allegata la DICHIARAZIONE DEI REDDITI O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI GENITORI relativa agli ultimi tre anni³ o di soggetti che chiedono o si obbligano ad un riconoscimento di alimenti o modifica degli importi già individuati.

2) Figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave.

Dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

³ In assenza delle dichiarazioni dei redditi, se non presentate dalla parte, sarà necessario produrre "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in una delle forme (autenticazione dal Comune o dichiarazione autografa della parte accompagnata del documento di identità) di cui all'art. 38, comma 3 d.P.R. 445/2000, Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".